

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 47639 DI REPERTORIO E AL N. 20571 DI  
RACCOLTA  
STATUTO DELLA FONDAZIONE  
"ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI"  
INDICE**

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITÀ ISTITUZIONALE

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO

ARTICOLO 4 - SOCI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 5 - SOSTENITORI

ARTICOLO 6 - ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE ONORARIO

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12 - COMPITI, POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13 - VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 15 - DIRETTORE DEL COMITATO SCIENTIFICO

ARTICOLO 16 - COMITATO SCIENTIFICO

ARTICOLO 17 - SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 18 - ESERCIZIO, BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO 19 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 20 - MODIFICHE DELLO STATUTO

ARTICOLO 21- DISPOSIZIONI FINALI

## **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

1.1 L'Istituto Nazionale di Studi Verdiani, istituito con legge 290 del 26 febbraio 1963, riordinato con legge 123 del 3 aprile 1989, è trasformato, ai sensi del d. lgs. 419/99, con atto del notaio Marco Micheli in data 24 dicembre 2002 repertorio 39982, in Fondazione denominata Istituto Nazionale di Studi Verdiani d'ora in avanti "Fondazione", che ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 2 e 3 del citato decreto legislativo.

1.2 La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme vigenti in materia.

1.3 La Fondazione, che svolge la propria attività in Italia e all'estero, ha sede legale in Parma, all'indirizzo risultante presso la Prefettura di Parma, e ha durata illimitata.

1.4 La Fondazione può istituire sedi secondarie, filiali, uffici, succursali su tutto il territorio nazionale, nonché all'estero, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

1.5 La Fondazione ha durata illimitata.

## **ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITÀ ISTITUZIONALI**

2.1 La Fondazione ha per scopo la tutela e la valorizzazione dell'opera di Giuseppe Verdi nell'ambito della storia e della cultura italiana ed internazionale, intendendosi ricomprese in esse le attività di progettazione, organizzazione, gestione, produzione, diffusione e alizzazione delle iniziative necessarie.

2.2 In particolare, rientrano negli scopi della fondazione, a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione, le seguenti funzioni:

a) la raccolta, conservazione e valorizzazione delle varie documentazioni (musicali, letterarie, archivistiche, sonore, bibliografiche, iconografiche) inerenti la vita e le attività di Giuseppe Verdi ed il suo contesto storico e culturale;

b) l'erogazione di servizi, consulenze e collaborazioni scientifiche ad istituti e a studiosi italiani e stranieri;

c) la promozione di ricerche e studi sulla vita e sull'opera di Giuseppe Verdi nella cultura italiana ed internazionale, favorendo la diffusione delle relative conoscenze anche attraverso pubblicazioni, convegni, mostre, concorsi e strumenti multimediali;

d) lo sviluppo di attività di promozione culturale ed educativa in campo verdiano, anche in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private, con specifica attenzione per le università, gli istituti di istruzione musicale e le scuole, anche mediante l'istituzione di borse di studio e premi;

e) la pubblicazione di volumi e riviste scientifiche, con particolare riferimento alla rivista-annuario della Fondazione "Studi Verdiani";

f) la collaborazione, in ambito scientifico, con la Fondazione Teatro Regio di Parma per quanto attiene alla rappresentazione delle opere verdiane e al Festival Verdi e con enti culturali, teatrali e musicali a carattere nazionale e internazionale previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2.3 Nell'ambito e in conformità alle finalità istituzionali, la Fondazione può

svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati, previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2.4 La Fondazione può compiere ogni operazione che sia ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie. Essa può quindi svolgere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, compresa la partecipazione in società di capitali o in enti diversi dalle società ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie; non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione e comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura,.

2.5 La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del pareggio di bilancio.

2.6 La Fondazione non persegue fini di lucro e non può procedere alla distribuzione, o assegnazione diretta o indiretta, sotto qualsiasi forma, degli utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere comunque destinati al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

2.7 La Fondazione adotta propri regolamenti relativi all'acquisizione di beni e servizi, reclutamento e organizzazione del personale, conferimento di incarichi professionali, ispirandosi ai principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

### **ARTICOLO 3 - PATRIMONIO**

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione e da tutti i beni di proprietà della medesima.

Il fondo di dotazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d. lgs. 419/99, è costituito dai beni descritti nell'inventario allegato all'atto di trasformazione in Fondazione. È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del fondo di dotazione, come previsto dall'art. 3, comma 7, del d. lgs. 419/99.

3.2 Il patrimonio può essere incrementato con ulteriori donazioni mobiliari e immobiliari, obblazioni, legati ed erogazioni dei Soci Fondatori o di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al loro conseguimento. Il patrimonio della Fondazione potrà essere alimentato, altresì, da contributi eventualmente attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati. Gli incrementi di patrimonio di cui non è determinata la destinazione al fondo di dotazione sono considerati attribuzioni al fondo di gestione.

3.3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità, definite dal Consiglio di Amministrazione e idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

3.4 Il Fondo di gestione risulta costituito:

- a) dalle rendite derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio mobiliare e immobiliare;

c) dai contributi d'esercizio, dalle quote associative o dai finanziamenti dei Soci Fondatori;

d) da ogni eventuale contributo, elargizione, donazione, lascito, da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, in ambito locale, nazionale e comunitario e che non siano espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione.

3.5 È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve o altri beni, durante la vita della Fondazione.

3.6 Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione con beneficio d'inventario e coerentemente con le finalità statutarie della Fondazione.

3.7 Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

#### **ARTICOLO 4 - SOCI DELLA FONDAZIONE**

4.1 Sono Soci di diritto della Fondazione i Fondatori presenti o rappresentati all'Atto costitutivo della Fondazione.

4.2 La qualifica di Socio Fondatore può essere altresì riconosciuta alle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, e agli enti, anche aventi sede all'estero, che abbiano successivamente contribuito e che contribuiranno, anche in via non continuativa, all'incremento del patrimonio con donazioni o erogazioni in danaro, beni materiali e immateriali, attività o servizi, e ai quali l'Assemblea attribuisca tale qualifica, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, in relazione alla rilevanza dell'apporto.

4.3 I Soci forniscono, anche sulla base di specifiche convenzioni, alla Fondazione le conoscenze, le capacità professionali, le attività nonché i mezzi necessari per il conseguimento degli scopi istituzionali, nei limiti delle determinazioni assunte nel rispetto dei propri ordinamenti, mediante contributi in c/esercizio e/o in servizi.

4.4 I Soci hanno diritto di partecipare alla vita della Fondazione. In particolare, possono accedere ai locali ed alle strutture della stessa, consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative della medesima, nel rispetto e nell'osservanza delle modalità previste dai Regolamenti interni della Fondazione.

#### **ARTICOLO 5 - SOSTENITORI**

5.1 Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici o privati, italiani ed esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla gestione della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi finanziari annui al fondo di gestione per la durata e nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione, oppure con attribuzioni di beni materiali od immateriali o con lo svolgimento di attività di servizio di particolare rilievo.

5.2 I Sostenitori per la sola durata indicata dal Consiglio di Amministrazione, godono delle stesse prerogative dei Soci di cui al punto 4.4 e possono designare, per ugual periodo, un proprio rappresentante che assista alle riunioni dell'Assemblea convocata per l'esame del bilancio, senza diritto di voto, e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

#### **ARTICOLO 6 - ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI DELLA FONDAZIONE**

6.1 L'Assemblea, con delibera adottata a maggioranza assoluta, sancisce l'esclusione dei Soci della Fondazione in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto che, in via meramente esemplificativa, vengono individuati in:

- a) comportamento contrario agli scopi ed alle finalità di interesse pubblico della Fondazione;
- b) ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo di conferimento e/o contribuzione in base al presente statuto ovvero in base ad accordi intervenuti, protratto per oltre 6 mesi
- c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e/o soggetti della Fondazione.

Nel caso di persone giuridiche, pubbliche o private, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- e) apertura di procedure di liquidazione;
- f) fallimento o apertura di altre procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di decesso di persone fisiche la qualifica di Socio della Fondazione cessa e non si trasmette agli eredi.

6.2 I Soci della Fondazione possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte. La dichiarazione di recesso dovrà pervenire alla Fondazione almeno 6 (sei) mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario in corso e avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo. Nel caso di comunicazioni tardive il recesso avrà efficacia dall'inizio del secondo esercizio finanziario successivo.

6.3 La perdita delle qualità di Socio della Fondazione esclude il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

## **ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

7.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci Fondatori
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori Contabili

7.2 Ai sensi della legge 30 luglio 2010 n.122 tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità per i membri del Consiglio di Amministrazione di ottenere il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute.

7.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Contabili decadono dalla loro carica nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art.15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n.55, lett. a), b), c), d), e);
- c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art.15, comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n.55;
- d) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

7.4 La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria; all'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

7.5 I componenti degli organi della Fondazione non possono assumere incarichi professionali da essa e non possono prendere parte alle

deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano comunque presenti ai fini della validità delle sedute degli organi.

7.6 Non possono in ogni caso assumere o mantenere validamente la carica i componenti di organi della Fondazione che abbiano liti pendenti con la Fondazione stessa.

## **ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI**

8.1 L'Assemblea dei Soci Fondatori si compone di tutti coloro - fondatori originari e fondatori riconosciuti, ai sensi dell'art. 4.2, del presente Statuto - che hanno concorso alla costituzione e aderiscono alla Fondazione nei modi stabiliti dal presente Statuto; gli enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato.

8.2 I Soci Fondatori partecipano all'Assemblea con un voto ciascuno indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla Fondazione.

8.3 In particolare, l'Assemblea:

- a) nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina due membri effettivi del Collegio dei Revisori Contabili e un membro supplente ai sensi dell'art. 13.2 del presente Statuto;
- c) stabilisce i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 4.2 e 5 del presente Statuto possano divenire Soci Fondatori e Sostenitori, e attribuisce la qualifica di Socio Fondatore e quella di Sostenitore, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a coloro che ne facciano motivata richiesta. Le modalità di designazione e di nomina degli stessi saranno comunque sempre ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità e di onorabilità, secondo quanto disciplinato dal presente Statuto;
- d) approva lo Statuto e delibera le relative modifiche, di cui si sia fatto promotore il Consiglio di Amministrazione, con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
- e) recepisce il Bilancio consuntivo ed esprime parere non vincolante sui programmi di attività della Fondazione e su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i contributi annui e/o in servizi per i Soci Fondatori e per i Sostenitori, da conferire nei limiti delle determinazioni assunte nel rispetto dei propri ordinamenti;
- g) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso del Collegio dei Revisori Contabili;
- h) definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento e approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione;
- i) vigila, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività di investimento, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti.

8.4 L'Assemblea dei Soci Fondatori è convocata e presieduta dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, per il recepimento del Bilancio e per l'approvazione dei contributi annui a carico dei Soci Fondatori a valere sull'esercizio seguente, mediante avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, oppure per posta elettronica, inviata alle sedi

dei Soci Fondatori, con l'indicazione di giorno, ora e dell'adunanza nonché dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire, per posta elettronica che ne attesti la ricezione, con un preavviso di 48 (quarantotto) ore e con l'invio dell'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente (se nominato) o dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il componente più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

8.5 L'Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richieda la legge o il Presidente lo reputi necessario o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri. Le modalità di convocazione sono le medesime della seduta ordinaria.

8.6 L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello individuato per la prima convocazione.

8.7 Le riunioni dell'Assemblea sono validamente costituite con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei Soci Fondatori in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione; l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Soci Fondatori presenti, anche per delega, salvo ove diversamente stabilito dal presente Statuto. In caso di presenza in proprio o per delega di tutti i Soci Fondatori, la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.

8.8 Il Presidente della Fondazione è il presidente dell'Assemblea, partecipa alle sedute senza diritto di voto e designa, per ogni riunione, il Segretario.

8.9 Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare, con diritto di intervento ma non di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

8.10 I verbali delle sedute dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, e firmati dal Presidente e dal Segretario appositamente nominato a questo scopo dall'Assemblea. Dei registri deve essere curata la regolare tenuta.

## **ARTICOLO 9 - PRESIDENTE**

9.1 Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, costituisce il punto di riferimento unitario dell'attività della Fondazione e ne garantisce la continuità scientifica e culturale, nonché la rispondenza alle finalità dello Statuto. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati o altri professionisti abilitati per la migliore difesa dei diritti e degli interessi della Fondazione nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Presidente rimane in carica per anni 4 (quattro), e può essere rieletto per una sola volta.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci Fondatori e il Consiglio di Amministrazione, e cura l'esecuzione delle delibere assunte.

9.4 Il Presidente esercita i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, in via esemplificativa e senza che l'elencazione costituisca limitazione, svolge i seguenti compiti:

- a) sottopone al Consiglio di Amministrazione i Bilanci della Fondazione;
- b) intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e, quando occorra ai fini dell'attuazione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e) adotta in caso di necessità e di urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento;
- f) decide sulle spese correnti, sugli atti, i contratti e le convenzioni necessarie per la realizzazione degli scopi della Fondazione o di singole attività sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- g) decide sulle assunzioni di personale, sugli incarichi di collaborazione, anche a titolo gratuito, e sulle consulenze di esperti entro il limite numerico e sulla base delle indicazioni stabiliti, con apposita delibera, dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- h) sono in capo al Presidente, in quanto datore di lavoro, le responsabilità connesse;
- i) decide e provvede su quanto delegatogli dal Consiglio di Amministrazione;
- l) decide su quanto altro necessario al funzionamento della Fondazione, in conformità con i programmi e i regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 10 - PRESIDENTE ONORARIO**

10.1 È facoltà dell'Assemblea dei Soci Fondatori nominare un Presidente onorario su proposta del Presidente della Fondazione. Il Presidente onorario può rappresentare, per impedimento giustificato del Presidente e previo rilascio di sua apposita delega, la Fondazione in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno della Fondazione o a cui la Fondazione sia chiamata a partecipare, in ogni caso senza poteri decisionali.

10.2 Il Presidente onorario resta in carica per la durata stabilita all'atto della nomina.

10.3 La carica ha valore unicamente simbolico e non comporta alcuna responsabilità legale e/o amministrativa. In nessun caso gli atti compiuti o le decisioni assunte dal Presidente onorario vincolano la Fondazione verso terzi.

10.4 Il Presidente onorario esercita le proprie funzioni a titolo gratuito, senza la corresponsione di qualsivoglia emolumento, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 7.2 del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri con un minimo di 7 e un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, come sotto specificato:

- i Presidente;
- il Vicepresidente;
- i restanti membri.

La carica di Consigliere è gratuita salvo i rimborsi per le spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede della Fondazione.

11.2 Ogni Socio Fondatore ha diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.

11.3 I Soci Fondatori riconosciuti ai sensi dell'art. 4.2 del presente statuto, riuniti in assemblea, nominano un massimo di 2 membri nel Consiglio di Amministrazione.

11.4 I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per un periodo di 4 (quattro) anni, compreso quello di nomina. Ciascun membro può essere rieletto nei limiti di legge; alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla comunicazione delle nuove nomine e comunque non oltre 30 giorni dalla scadenza.

I componenti che per qualsiasi ragione cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti in conformità con quanto previsto per la nomina del Consiglio di Amministrazione. I sostituti cessano dall'ufficio insieme con l'intero collegio.

11.5 I consiglieri decadono dalla carica per inattività in caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute del Consiglio e per i motivi di cui all'art.7.3.

## **ARTICOLO 12 - COMPITI, POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto dai rappresentanti nominati dai Soci Fondatori ai sensi degli artt. 11.2 e 11.3 del presente Statuto.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete in generale la gestione della Fondazione e, in via esemplificativa e senza che l'elencazione costituisca limitazione, i seguenti compiti:

- a) promuove le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori;
- b) delibera, nel rispetto del pareggio di bilancio, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo corredato dal programma di attività della Fondazione e gli strumenti di monitoraggio economico-finanziario della medesima che verifichino e attestino la compatibilità di bilancio negli esercizi per i quali si estende il programma;
- c) approva il bilancio consuntivo e le relative relazioni di corredo entro il 30 aprile di ogni anno;
- d) propone all'Assemblea i contributi annui, economici e/o in servizi per i Soci Fondatori e per i Sostenitori, da conferire nei limiti delle determinazioni assunte nel rispetto dei propri ordinamenti. Tale contributo viene recepito nel preventivo dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci Fondatori;
- e) formula gli indirizzi di gestione economico-finanziaria della Fondazione;
- f) su proposta del Presidente designa il Vice Presidente;
- g) approva il regolamento di organizzazione della Fondazione e delibera le assunzioni del personale dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato, così come il conferimento di incarichi professionali sulla base anche di appositi regolamenti interni;
- h) disciplina le relazioni sindacali;
- i) adotta e modifica i Regolamenti interni della Fondazione;
- l) propone all'Assemblea dei Soci Fondatori, per approvazione, la misura e la durata dei contributi finanziari annui al fondo di gestione utili ad ottenere la qualifica di Sostenitore;
- m) nomina e revoca, per comprovate ragioni, il Segretario generale di cui all'art.16 del presente Statuto;
- n) nomina su proposta del Presidente il Direttore del Comitato scientifico e su proposta di quest'ultimo determina il numero dei componenti del Comitato

scientifico e ne nomina i membri;

o) revoca, per comprovate ragioni, il Direttore del Comitato scientifico e i membri del Comitato scientifico;

p) nomina, su proposta del Presidente, eventuali comitati consultivi formati da esperti nei singoli settori, nonché ogni altro organismo, anche al suo interno, che si renda opportuno per la concreta attività della Fondazione, stabilendone i compiti e la durata, restando in ogni caso ferma la gratuità di tali incarichi;

q) delibera in merito alle borse di studio, nonché in merito al conferimento di incarichi per le attività di studio e di ricerca;

r) autorizza il Presidente alla nomina di avvocati e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti o questioni, determinandone i poteri;

s) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita delle proprietà o di altri diritti reali su mobili e immobili oltre che sulla destinazione e l'utilizzo degli stessi;

t) esercita la straordinaria amministrazione e quella ordinaria non attribuita dallo Statuto ad altri organi.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e comunque non meno di quattro volte l'anno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella trattazione di tutti gli argomenti e nel visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente ed il Segretario generale dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di assenza dal Vice Presidente. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti con l'indicazione degli argomenti in discussione. La convocazione potrà essere effettuata anche mediante posta elettronica con un preavviso di almeno otto giorni ovvero, nei casi di urgenza, di almeno due giorni.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione può validamente insediarsi con la nomina della maggioranza dei suoi componenti e risulta regolarmente costituito quando alle sedute sia presente la maggioranza dei componenti in carica.

12.6 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con la presenza di almeno la metà dei componenti, a maggioranza dei presenti, salvo diverse indicazioni dello Statuto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.7 Ove necessario il Consiglio può invitare alle riunioni uno o più soggetti esterni al Consiglio stesso e può delegare parte dei suoi compiti ad alcuni dei suoi componenti.

12.8 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, e firmati dal Presidente e dal Segretario appositamente nominato a questo scopo dal Consiglio. Dei registri deve essere curata la regolare tenuta.

### **ARTICOLO 13 -VICE PRESIDENTE**

13.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, designa il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in tali circostanze il Vice Presidente ha i medesimi poteri ed

esercita le stesse funzioni del Presidente.

13.2 Nel caso in cui non sia nominato il Vice Presidente tali funzioni sono svolte dal Consigliere anziano.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione individua i casi di assenza o impedimento non temporaneo del Presidente.

#### **ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI REVISORI**

14.1 La verifica dell'attività dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è affidata ad un Collegio di Revisori Contabili composto da 3 membri effettivi, ed un supplente, che durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati una sola volta. I Revisori sono scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.

14.2 Due Revisori effettivi nonché il membro supplente sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Presidente. L'altro membro effettivo è designato dal Ministero per i beni e le attività culturali.

14.3 In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono nuovamente designati dal titolare del potere di nomina. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

14.4 I membri del Collegio possono procedere anche individualmente, qualora lo ritengano opportuno, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere conto agli amministratori della Fondazione dell'andamento delle operazioni e delle attività della stessa.

14.5 Al Collegio dei Revisori Contabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile. Al medesimo organo viene attribuita la funzione della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409- bis c.c.

14.6 I membri del Collegio dei Revisori Contabili partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione per le materie di loro competenza.

#### **ARTICOLO 15 - DIRETTORE DEL COMITATO SCIENTIFICO**

15.1 Il Direttore del Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Direttore del Comitato Scientifico resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. L'incarico in sé è a titolo gratuito, ai sensi dell'art.7.2 del presente Statuto, per quanto attiene ai compiti sotto elencati. Sono ammessi solo i rimborsi delle spese sostenute connesse all'esercizio della propria funzione e autorizzate.

15.2. Il Direttore del Comitato scientifico propone al Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente, il numero dei componenti entro il limite previsto dall'art. 16.1 del presente Statuto e i suoi membri.

15.3 Il Direttore del Comitato scientifico, oltre a convocare di prassi il Comitato stesso, ne dirige e coordina le attività ai sensi dell'art.16 del presente Statuto, e cura l'esecuzione delle delibere assunte.

15.4 Il Direttore del Comitato scientifico esercita le funzioni conferitegli dal Comitato stesso ed in particolare, in via esemplificativa e senza che l'elencazione costituisca limitazioni, svolge i seguenti compiti:

a) di concerto con il Comitato scientifico elabora e propone piani di ricerca, di studio ed editoriali individuando e proponendo il personale scientifico cui affidarli;

- b) formula proposte e pareri in ordine all'acquisizione in uso, possesso o proprietà, di beni storico-artistici, fondi archivistici, documenti particolarmente significativi riguardanti la figura e le opere di Giuseppe Verdi, o la stessa storia degli studi verdiani;
- c) contribuisce al lavoro del Comitato scientifico per gli aspetti di cui all'art.16.3, lettere a-f;
- d) può dirigere o condirigere la rivista-annuario "Studi verdiani";
- e) può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 16 - COMITATO SCIENTIFICO**

16.1 Il Comitato Scientifico della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su proposta del Presidente e del Direttore del Comitato scientifico secondo le modalità di cui all'art. 12.2 lett. n) del presente Statuto; dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato ed è rieleggibile. I membri del Comitato scientifico, previsti in numero minimo di 5 fino a un massimo di 9, sono individuati tra personalità italiane ed estere di riconosciuta autorità nel campo della musicologia storica e filologica, dell'esecuzione, della cultura e dell'editoria musicale, con particolare riferimento alla biografia e alla produzione artistica verdiana.

I membri del Comitato Scientifico operano, nelle relative funzioni, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, ai sensi dell'art.7.2 del presente statuto, ovvero è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute connesse all'esercizio della propria funzione ed autorizzate.

16.2 Il Comitato scientifico si riunisce ed opera secondo modalità stabilite da uno specifico regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, e può essere convocato a richiesta del suo Direttore, o del Presidente, ogni qualvolta venga ritenuto necessario.

16.3 Il Comitato scientifico, insieme al suo Direttore, coadiuva il Consiglio di Amministrazione e il Presidente nella predisposizione del programma di attività, di cui all'art. 12.2 lett. c del presente Statuto con specifico riferimento agli aspetti connessi con la ricerca ed in particolare:

- a) propone indicazioni di attività in ambito scientifico e culturale, svolge funzione consultiva per le attività educative e divulgative della Fondazione;
- b) elabora e propone piani di ricerca, di studio e progetti editoriali;
- c) individua e propone gli esperti cui affidare incarichi di collaborazione con la Fondazione negli ambiti di natura scientifica;
- d) individua e propone gli esperti per la formazione o la partecipazione a comitati o gruppi di lavoro di natura scientifica;
- e) valuta la qualità scientifica di progetti editoriali, culturali, educativi o divulgativi che pervengano alla Fondazione e ne propone l'eventuale attuazione;
- f) nomina la direzione della rivista-annuario "Studi verdiani";
- g) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina, di gruppi di lavoro consultivi formati da esperti individuati al proprio interno, indicandone i compiti e la durata e restando ferma, in ogni caso, la gratuità di tali incarichi.

#### **ARTICOLO 17 - SEGRETARIO GENERALE**

17.1 Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nella gestione di settori di attività della Fondazione o di enti consimili.

17.2 Il Segretario generale riferisce al Consiglio di Amministrazione e al

Presidente sull'attività svolta costantemente, e in tutti i casi in cui ne venga richiesto. L'operato amministrativo e gestionale del Segretario generale è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, in qualità di organo responsabile della gestione della Fondazione.

17.3 Il Segretario generale assicura il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Il Segretario generale:

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione esecutiva delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci Fondatori;

c) redige, corredandoli di apposite relazioni, i Bilanci preventivi e consuntivi;

d) coordina gli uffici, i servizi e i collaboratori a vario titolo impiegati, per il perseguimento delle attività della Fondazione.

17.4 Il Segretario Generale resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e potrà essere rinnovato anche più volte.

17.5 Il trattamento economico riconosciuto al Segretario è deciso dal Presidente nei limiti di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 18 - ESERCIZIO, BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI**

18.1 L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Il Bilancio di esercizio della Fondazione è costituito dai documenti di cui all'art. 2423 del codice civile e viene redatto secondo le modalità ivi prescritte, fatta salva la previsione di schemi specifici per le fondazioni ovvero per gli enti privi di scopo di lucro. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio economico di previsione, ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio consuntivo di esercizio. Copia del Bilancio di esercizio, unitamente al verbale di seduta di approvazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nei modi di legge.

18.3 Per particolari e motivate esigenze la convocazione per l'approvazione del Bilancio consuntivo potrà avvenire nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

18.4 Entro trenta giorni dall'approvazione il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo sono inviati agli organi vigilanti la Fondazione.

18.5 La Fondazione è sottoposta all'obbligo di tenuta dei libri e delle altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del Codice Civile, e di ogni altro documento e/o registro previsto dalla normativa tributaria e/o previdenziale.

## **ARTICOLO 19 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

19.1 La Fondazione si scioglie per le cause previste dalla legge.

19.2 La Prefettura competente nomina un commissario straordinario che esercita tutte le funzioni ed i poteri degli organi disciolti.

19.3 In caso di scioglimento della Fondazione, da qualunque causa determinato, i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo delibera dell'Assemblea, all'ente o agli enti che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione, o in ogni caso finalità di pubblica utilità.

19.4 In caso di scioglimento i beni della Fondazione non potranno essere distribuiti tra i Soci Fondatori della Fondazione.

19.5 Se la devoluzione dei beni della Fondazione avviene a favore di enti o associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni o enti sui beni medesimi. Tali enti o associazioni devono avere adottato nei propri statuti la clausola che i beni, in caso di scioglimento, non possono essere distribuiti tra i fondatori o i soci.

19.6 Ai fini della liquidazione della Fondazione, l'Assemblea nominerà tre liquidatori che potranno anche essere scelti tra i membri uscenti del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 20 - MODIFICHE DELLO STATUTO**

20.1 All'entrata in vigore del presente Statuto e in caso di successive modifiche, da attuarsi secondo le prescrizioni e gli adempimenti di legge, il Presidente i componenti del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio dei Revisori Contabili già nominati restano in carica fino alla fine del mandato in corso.

#### **ARTICOLO 21 DISPOSIZIONI FINALI**

21.1 Per quanto non espressamente previsto dall'Atto costitutivo della Fondazione e dal presente Statuto, si intendono richiamate integralmente le disposizioni del codice civile in tema di fondazione, nonché le norme anche fiscali delle leggi nazionali e comunitarie in materia.

21.2 In caso di controversia tra Fondazione ed amministratori o altri organi, la competenza sarà devoluta ad un arbitro amichevole compositore scelto dalle parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Parma, su istanza della parte più diligente, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

FIRMATI: LUIGI FRANCESCO FERRARI - BERNARDO BORRI, NOTAIO